

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI”

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e dell’art. 28 dello Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, e nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti generale e didattico di Ateneo, l’organizzazione e il funzionamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, di seguito denominate scuole.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì:

- in quanto compatibili, alla scuola di specializzazione in Ortognatodonzia;
- alle scuole di specializzazione attivate in collaborazione con altri Atenei, fatto salvo quanto previsto nei relativi atti convenzionali.

TITOLO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 2 (Organi delle scuole)

Sono organi delle scuole il Direttore e il Consiglio della scuola.

Art. 3 (Direttore)

Il Direttore è preposto al funzionamento della scuola e ne è responsabile.

Salvo quanto stabilito dall’ultimo comma del presente articolo, il Direttore è eletto dal Consiglio della scuola fra i professori dell’Università Cattolica di prima fascia o, in caso di mancanza o di indisponibilità di questi, fra i professori di seconda fascia incardinati nel settore o in uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della scuola. L’elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. Il Direttore è nominato dal Rettore e:

- se professore di prima fascia, dura in carica 4 anni accademici ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi;
- se professore di seconda fascia, dura in carica un anno accademico ed è rieleggibile.

Può essere eletto Direttore della scuola, anche per un terzo mandato consecutivo, il professore di prima fascia che, a seguito di indisponibilità manifestata prima dell’avvio delle operazioni elettorali dagli ulteriori professori incardinati nel settore o in uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della scuola, risulti essere l’unico professore disponibile a ricoprire la carica.

E’ nominato, col suo consenso, Direttore della scuola, anche oltre il secondo mandato consecutivo, il professore di prima fascia che risulti essere l’unico professore di prima fascia incardinato nel settore o in uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della scuola.

Art. 4 (Consiglio della scuola)

Per ciascuna scuola, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico Consiglio, presieduto dal Direttore.

Il Consiglio della scuola è composto dai professori universitari di I e di II fascia della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" titolari degli insegnamenti afferenti alla scuola, dai ricercatori universitari della stessa Facoltà e dagli altri docenti a cui siano conferiti insegnamenti della scuola nonché da una rappresentanza degli iscritti alla scuola, di seguito denominati specializzandi o medici in formazione specialistica, eletta secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio della scuola esercita le proprie competenze secondo le seguenti composizioni:

- 1) il Consiglio della scuola ristretto ai professori universitari di I e di II fascia della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli":
 - a) elegge il Direttore;
 - b) propone al Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" il conferimento degli insegnamenti;
 - c) autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione all'interno della rete formativa della scuola nonché presso altre istituzioni italiane o straniere coerenti con le finalità della scuola e ne riconosce la validità in ordine al *curriculum* dello specializzando;
 - d) delibera sulle modalità di gestione dei fondi della scuola;
- 2) il Consiglio della scuola allargato a tutte le componenti:
 - a) coordina le attività didattiche della scuola;
 - b) stabilisce, all'inizio di ciascun anno di corso, il programma generale di formazione e valuta il programma individuale di ciascun specializzando;
 - c) delibera l'ammissione degli specializzandi alla prova finale annuale;
 - d) fissa la data delle prove finali annuali e di quella finale;
 - e) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 del presente regolamento, stabilisce le modalità del tutorato e designa i tutor di percorso;
 - f) esprime il nulla osta in ordine alle domande di trasferimento ad altre scuole e delibera l'accoglimento di specializzandi provenienti da altre scuole;
 - g) nomina i 4 componenti della commissione esaminatrice della prova finale annuale;
 - h) designa i 5 componenti della commissione esaminatrice per l'esame di diploma;
 - i) impartisce direttive in ordine all'accertamento della presenza giornaliera degli specializzandi;
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università Cattolica.

Alle adunanze, in relazione alle materie all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare un responsabile tecnico-amministrativo dei Servizi formazione *post* laurea nonché esperti interni ed esterni.

Art. 5 (Riunioni del Consiglio della scuola)

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno 7 giorni prima della seduta, o in via d'urgenza, 24 ore prima.

La lettera di convocazione può essere sostituita da un corrispondente documento informatico.

Per lo svolgimento e la validità delle adunanze e delle delibere nelle stesse adottate, così come per la verbalizzazione delle sedute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale di Ateneo concernenti i Consigli di Facoltà.

La notizia della convocazione del Consiglio con il relativo ordine del giorno e il verbale della seduta dovranno essere trasmessi, a cura del Direttore della scuola, agli Uffici competenti.

TITOLO III – NORME COMUNI

Art. 6 (Ammissione)

L'ammissione alle scuole di specializzazione è disciplinata dalle disposizioni normative vigenti. All'atto dell'immatricolazione lo specializzando è tenuto a prendere visione del Codice etico di Ateneo, al fine di condividere principi e valori.

Art. 7 (Tasse e contributi)

Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi per ciascun anno di corso secondo gli importi, le modalità e le scadenze determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il pagamento di una rata oltre i termini previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. La rata di immatricolazione deve essere versata tassativamente entro la scadenza fissata nel bando. Il mancato rispetto della suddetta scadenza comporta rinuncia tacita all'immatricolazione.

Lo specializzando che non sia in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo non può effettuare alcun atto della carriera scolastica e non è ammesso a sostenere la prova finale annuale.

Art. 8 (Modalità di verifica della frequenza)

Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale articolato secondo quanto stabilito dal Consiglio della scuola, nell'ambito delle strutture presso cui si svolgono le attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La frequenza alle attività formative, sia didattiche sia professionalizzanti, è obbligatoria.

La rilevazione ai fini amministrativi della presenza viene effettuata tramite strumenti elettronici idonei ad accertare la presenza giornaliera degli specializzandi.

Qualora siano riscontrate assenze, l'interessato dovrà darne giustificata motivazione al Direttore della scuola. Coloro che frequentano strutture esterne al Policlinico universitario "A. Gemelli" e strutture a esso afferenti, anche per periodi limitati, sono tenuti alla compilazione del foglio di rilevazione mensile della presenza vistato dal Dirigente responsabile dell'unità operativa alla quale sono stati assegnati, che deve poi essere trasmesso al Direttore della scuola e all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione.

Art. 9 (Idoneità fisica)

Lo specializzando dopo l'immatricolazione e prima dell'inizio del corso è convocato presso il Servizio di Sorveglianza sanitaria dell'Ateneo per essere sottoposto dal Medico competente agli accertamenti sanitari necessari all'emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Per le successive visite, sarà cura dello specializzando, dopo aver ricevuto preventivo avviso, con modalità telematiche, circa la scadenza del giudizio di idoneità, contattare il Servizio di Sorveglianza sanitaria dell'Ateneo per il rinnovo del giudizio stesso, in ossequio a quanto dispone l'art. 20, comma 2, lett. i), del D. L.vo n. 81/2008 e successive modifiche.

In assenza del giudizio di idoneità lo specializzando non potrà essere adibito alla mansione lavorativa specifica.

Per ogni ulteriore adempimento, si rinvia alle disposizioni di Ateneo in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 10 **(Valore del credito formativo universitario – CFU)**

Al credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per specializzando, di cui non più di 8 ore per attività di didattica frontale.

I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU.

Art. 11 **(Prova finale annuale e valutazioni *in itinere*)**

Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa, stabiliti dal Consiglio della scuola, devono consentire di valutare le conoscenze e le competenze acquisite dallo specializzando e la capacità di operare autonomamente.

I criteri per la valutazione dello specializzando sono stabiliti dal Consiglio della scuola nell'ambito dei seguenti elementi:

- rispetto del programma formativo, attenzione e impegno;
- progressione culturale, professionale, tecnica e scientifica;
- grado di autonomia raggiunto.

La verifica di tali risultati avviene con una prova finale annuale, teorico-pratica, e attraverso eventuali verifiche del profitto *in itinere*.

La prova finale si svolge in un'unica sessione al termine dell'anno accademico; i crediti formativi sono acquisiti con il superamento della prova.

Per l'ammissione alla prova finale annuale lo specializzando deve essere in regola con l'iscrizione e il pagamento di tutte le rate delle tasse, nonché con la frequenza.

Almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prova finale annuale, lo specializzando deve consegnare al Direttore il libretto-diario delle attività di formazione, compilato in ogni sua parte.

La Commissione per la prova finale annuale, composta dal Direttore della scuola e da altri quattro docenti titolari di insegnamenti dell'anno di corso di riferimento, è nominata dal Consiglio della scuola.

L'assenza di un docente per giustificato motivo va resa nota al Direttore con l'indicazione del docente appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare che può essere designato quale sostituto. Il Direttore, qualora sia assente, viene sostituito dal decano della scuola.

La Commissione esprime un giudizio sul livello di conoscenze e competenze acquisite dallo specializzando e sul grado di autonomia raggiunto, considerando anche, ai fini del giudizio, gli esiti delle valutazioni *in itinere* effettuate dai docenti e dal tutor di percorso.

La Commissione, tenendo conto di tutte le valutazioni e i giudizi relativi allo specializzando, esprime un giudizio complessivo con una valutazione finale espressa in trentesimi.

Il Consiglio della scuola può fissare un eventuale secondo appello straordinario e di recupero per coloro che, per motivate e documentate esigenze (malattia, gravidanza o altre motivazioni particolari che potranno essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio della scuola), non abbiano potuto partecipare al primo appello.

Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.L.vo n. 368/1999, per i medici in formazione specialistica la mancata ammissione alla prova finale annuale o il mancato superamento della stessa è causa di risoluzione del contratto.

Art. 12
(Esame di diploma)

Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione. L'argomento deve essere assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e l'elaborato realizzato sotto la guida di un docente della scuola che ha funzione di relatore. Il Direttore designa i correlatori della tesi tra i docenti della scuola e/o esperti di elevata qualificazione scientifica anche stranieri in numero non superiore a due.

La tesi può essere redatta in lingua straniera, previa autorizzazione da parte del Consiglio della scuola.

La Commissione per l'esame di diploma, designata dal Consiglio della scuola, è composta da cinque docenti della scuola, di cui almeno tre devono essere professori o ricercatori universitari dell'Università Cattolica. Il Presidente della Commissione è il Direttore della scuola; in caso di assenza è sostituito dal decano della scuola. Il voto finale è espresso in cinquantiesimi; la lode è attribuita all'unanimità. La votazione è determinata tenuto conto della media matematica delle valutazioni dei singoli anni, dell'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e della qualità dell'elaborato scritto presentato.

La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione minima di 30/50.

La tesi deve essere consegnata al relatore e ai correlatori dallo specializzando, il quale provvederà anche a consegnarne copia su supporto informatico all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione almeno 10 giorni prima della data di esame. Il mancato rispetto del termine di consegna preclude l'ammissione all'esame di diploma. Il Consiglio della scuola delibera, a suo giudizio, un'eventuale seduta speciale.

Il diploma originale di specializzazione può essere richiesto dalla data di conseguimento del titolo. La richiesta di rilascio del diploma deve essere formulata su un modulo apposito, reperibile sul sito web di Ateneo o presso l'Ufficio Master e Scuole di specializzazione. Contestualmente deve essere effettuato il versamento del contributo per la stampa del diploma.

Il diploma viene consegnato personalmente all'interessato, dietro presentazione di un documento di riconoscimento. Il ritiro del diploma da parte di altra persona è consentito solo dietro presentazione di delega prodotta nei modi previsti dalla legge.

Art. 13
(Trasferimento degli specializzandi)

Le domande di trasferimento devono essere presentate all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento.

Domande di trasferimento all'Università Cattolica

La domanda di trasferimento deve contenere l'indicazione della scuola, del piano degli studi, gli esami superati e l'anno di corso al quale il richiedente intende iscriversi. Alla domanda devono essere allegati la dichiarazione di autorizzazione della scuola di appartenenza e la quietanza di versamento per i diritti di Segreteria relativi alla ricezione del foglio di congedo, nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica. Inoltre, qualora allo specializzando sia stato attribuito un posto aggiuntivo finanziato da enti esterni, è necessaria la dichiarazione di impegno dell'ente circa la continuità del finanziamento e dell'eventuale fideiussione a copertura della quota residua del finanziamento stesso.

L'Ufficio Master e Scuole di specializzazione, effettuato il controllo relativo alla capacità numerica della scuola, trasmette al Consiglio della scuola la domanda al fine di ottenere la dichiarazione di accettazione da presentare all'Università di provenienza.

Nel caso in cui il numero delle domande di trasferimento superi il numero dei posti disponibili, prevale il candidato con il voto di laurea più alto. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Dopo il ricevimento del foglio di congedo dall'Università di provenienza, lo studente sarà convocato dall'Ufficio Master e Scuole di specializzazione per perfezionare l'immatricolazione.

Domande di trasferimento ad altra Università

La domanda di trasferimento deve contenere l'indicazione dell'Università di destinazione, la scuola e l'anno di corso al quale il richiedente intende iscriversi. Alla domanda deve essere allegata la quietanza di versamento per i diritti di Segreteria relativi al rilascio del foglio di congedo, nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica.

L'Ufficio Master e Scuole di specializzazione trasmette al Consiglio della scuola la domanda al fine di ottenere il previsto nulla osta da presentare all'Università di destinazione.

Ai fini del perfezionamento del trasferimento, il candidato deve far pervenire la dichiarazione di accettazione dell'Università di destinazione.

La somma eventualmente versata per il rinnovo dell'iscrizione presso l'Università Cattolica potrà essere rimborsata solo qualora la domanda di trasferimento venga presentata entro i termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 14 (Rinuncia agli studi)

Lo specializzando può dichiarare, in qualsiasi momento, di rinunciare al corso intrapreso, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione e alla Direzione della scuola.

La dichiarazione di rinuncia sottoscritta non è revocabile e produce l'immediata esclusione dalla scuola e la risoluzione del contratto per il medico in formazione specialistica.

Lo specializzando escluso dalla scuola è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 15 (Frequenza di specializzandi iscritti presso altre Università)

Gli iscritti alle scuole di altre Università, di seguito denominati specializzandi frequentatori, possono chiedere di frequentare le strutture delle scuole attivate nella Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli".

Lo specializzando è tenuto al versamento di una quota stabilita annualmente dagli Organi direttivi, per ogni mese di frequenza per i servizi erogati dall'Università, oltre all'eventuale importo per ottenere l'accesso alla mensa a costo agevolato.

La documentazione da presentare è la seguente:

- domanda in carta semplice, in duplice copia, indirizzata al Direttore della scuola e all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione;
- certificazione o autocertificazione relativa all'iscrizione a una scuola con l'indicazione della sede di iscrizione;
- progetto formativo approvato dal Consiglio della scuola di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla copertura assicurativa per rischi personali e nei confronti di terzi rilasciata dall'Università di appartenenza. La copertura assicurativa può essere anche prodotta direttamente dall'interessato con oneri a proprio carico;
- ricevuta di versamento di importo corrispondente ai mesi di frequenza.

Copia della documentazione viene trasmessa dal Direttore della scuola all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione; quest'ultimo, a sua volta, provvederà a inviare informazioni circa la frequenza dello specializzando esterno alla Direzione sanitaria del Policlinico universitario "A. Gemelli", al Servizio Prevenzione e protezione e al Servizio Sorveglianza sanitaria dell'Università.

I servizi erogati riguardano:

- il tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esibito sul camice per tutto il periodo di permanenza;
- l'accesso alle sale operatorie, ai reparti, ai laboratori e agli ambulatori;
- l'accesso ai servizi mensa;
- l'accesso alla biblioteca;

– il servizio camici.

Gli specializzandi frequentatori sono tenuti al rispetto delle norme vigenti per tutti gli altri specializzandi, comprese quelle contenute nel Codice Etico di Ateneo.

Art. 16 **(Adempimenti concernenti la radioprotezione)**

Gli specializzandi classificati come lavoratori radioesposti, in relazione alle attività previste dai loro piani di formazione, così come indicate dai rispettivi Direttori, assumono i diritti e gli obblighi relativi alla radioprotezione, inclusi gli adempimenti relativi alla sorveglianza fisica e medica.

Gli specializzandi classificati come radioesposti non possono partecipare alle attività che si svolgono in zona controllata/sorvegliata prima di aver acquisito l'idoneità specifica da parte del medico autorizzato in sede di visita preventiva o in presenza di un giudizio di idoneità scaduto.

Per essi è fatto obbligo di presentarsi regolarmente, a seguito delle convocazioni inviate dalla Radioprotezione Medica e prima che l'idoneità scada, alle visite periodiche effettuate dal Medico Autorizzato. I Direttori delle scuole di specializzazione interessate, in quanto Dirigenti delegati dal Datore di Lavoro, sono tenuti ad assicurare che gli specializzandi radioesposti osservino gli adempimenti relativi alla sorveglianza fisica e medica.

La dichiarazione di non idoneità alla visita preventiva iniziale può precludere la partecipazione alla scuola e comunque impone la non esposizione nel corso di attività pratiche con rischio da radiazioni ionizzanti.

Le specializzande debbono notificare lo stato di gravidanza, non appena accertato, al Direttore della scuola e all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione. Lo stato di gravidanza implica l'immediata cessazione di ogni attività pratica con radiazioni ionizzanti. All'infuori del periodo di sospensione con recupero di cui all'art. 29 del presente regolamento, la specializzanda può richiedere di partecipare ad attività didattiche formative che non implicano l'esposizione a radiazioni. Le specializzande durante il periodo di allattamento non possono partecipare ad attività comportanti manipolazione di radionuclidi e radiofarmaci sotto forma di sorgenti non sigillate.

TITOLO IV – NORME SPECIFICHE PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 17 **(Contratto di formazione specialistica)**

Dopo l'immatricolazione, il medico in formazione specialistica stipula uno specifico contratto di formazione, annuale e rinnovabile di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, disciplinato dal D.L.vo n. 368/1999 e successive modificazioni. Il rapporto instaurato cessa alla scadenza della durata legale del corso di studi, salvo quanto previsto in merito alla sospensione di cui all'art. 29 e alla risoluzione anticipata del contratto di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Art. 18 **(Iscrizione agli anni successivi al primo)**

Sono ammessi agli anni successivi al primo i medici in formazione specialistica che:

- abbiano superato la prova finale annuale dell'anno precedente;
- siano in regola con il pagamento delle tasse.

Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.L.vo n. 368/1999, la mancata ammissione alla prova finale annuale o il mancato superamento della stessa è causa di risoluzione del contratto.

Non è ammessa la ripetizione dell'anno di corso.

Art. 19
(Incompatibilità)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o enti e istituzioni pubbliche e private. È assicurata la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti, così come previsto dall'art. 40, comma 1, del D. L.vo n. 368/1999.

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19, comma 11, della L. n. 448/2001, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e non deve interferire in alcun modo con le attività formative professionalizzanti previste dalle singole scuole.

La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Art. 20
**(Frequenza congiunta scuola di specializzazione
di area sanitaria – Dottorato di ricerca)**

E' consentita la frequenza congiunta, ai sensi della normativa vigente, di un corso di dottorato attivato dall'Università Cattolica ai medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno di una scuola di specializzazione di area sanitaria della medesima Università Cattolica.

I medici in formazione specialistica che risultano vincitori del concorso di ammissione al corso di dottorato presso l'Università Cattolica possono richiedere la frequenza congiunta, presentando la domanda all'Ufficio dottorati di ricerca, unitamente alla seguente documentazione:

- a) nulla osta alla frequenza congiunta rilasciato dal Consiglio della scuola di specializzazione che certifica la compatibilità con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola stessa;
- b) elenco delle pubblicazioni e certificazione dell'attività di ricerca svolta durante il corso di specializzazione attestata dal Consiglio della scuola di specializzazione interessata.

L'Ufficio dottorati di ricerca trasmette la domanda al Collegio dei docenti del corso di dottorato, che valuta l'eventuale accoglimento della richiesta, sulla base della coerenza dell'attività di ricerca già svolta con il programma di ricerca del dottorato.

Nel caso in cui la domanda venga accolta, il Collegio dei docenti inoltra il parere positivo all'Ufficio dottorati di ricerca, che procede all'immatricolazione, dandone comunicazione all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione, che a sua volta provvede a inviare comunicazione al Consiglio della scuola di specializzazione interessata.

Art. 21
(Caratteristiche della formazione)

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alle attività mediche, coerentemente con il progetto formativo approvato dal Consiglio della scuola, all'interno dell'unità operativa o struttura assistenziale presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi in autonomia secondo le direttive ricevute dal tutor di percorso, previa comunicazione alla Direzione sanitaria.

L'attività formativa professionalizzante (pratica e di tirocinio) svolta dal medico in formazione specialistica non può in alcun modo configurarsi come sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario.

Le attività pratiche e di tirocinio che devono essere svolte dai medici in formazione specialistica sono finalizzate esclusivamente alla loro formazione professionale, sono previste dai vigenti ordinamenti, in

conformità alle direttive dell'Unione europea e devono essere riportate nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 26 e sono svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

In particolare:

- le attività assistenziali e dei servizi in regime ambulatoriale, di degenza ordinaria, di *day hospital*, di medicina preventiva e di assistenza domiciliare, nonché, in maniera più specifica, la richiesta di esami diagnostici, le prescrizioni terapeutiche e le certificazioni da parte dei medici in formazione specialistica sono effettuate secondo le direttive e sotto la responsabilità del tutor di percorso o del dirigente che svolge al momento la funzione di tutor di attività; questi ha comunque la responsabilità di verificarne l'esecuzione nel rispetto dell'organizzazione della struttura assistenziale alla quale il medico in formazione specialistica è assegnato per il tirocinio pratico. I Dirigenti responsabili delle strutture assistenziali alle quali il medesimo è affidato per il tirocinio pratico, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio della scuola, provvedono mensilmente a elaborare un calendario dell'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica, che deve essere reso noto al Direttore della scuola e alla Direzione sanitaria;
- le attività di guardia e/o di pronto soccorso sono svolte ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dall'art. 25 del presente regolamento;
- l'attività di sala operatoria e le procedure interventistiche previste dagli ordinamenti delle singole scuole devono essere svolte, quando eseguite come primo operatore, sotto la supervisione di un dirigente medico in servizio da almeno 5 anni;
- specifiche modalità di svolgimento dell'attività assistenziale dei medici in formazione specialistica potranno essere disposte dal Consiglio della scuola d'intesa con la Direzione sanitaria.

Il programma generale di formazione è stabilito dal Consiglio della scuola in conformità all'ordinamento didattico delle singole scuole; questo è portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio del periodo di formazione e può essere annualmente modificato per adattarlo alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione individuale.

Art. 22

(Formazione nella rete formativa)

La formazione specialistica viene svolta nelle strutture di sede e presso le strutture della rete formativa (collegate e complementari), le quali devono essere a tal fine convenzionate con l'Ateneo.

Sono fatte salve le peculiarità delle scuole di specializzazione attivate in federazione o in aggregazione con altri Atenei.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a rispettare il percorso formativo didattico-professionalizzante e a frequentare i diversi servizi e le attività in cui è articolata la scuola, con le modalità stabilite dal Consiglio della scuola.

Art. 23

(Formazione fuori rete formativa)

Ai sensi dell'art. 40 del D.L.vo n. 368/1999, è possibile svolgere un periodo di formazione in Italia o all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa, in conformità al programma formativo personale del medico in formazione specialistica.

È necessario richiedere al Direttore, con domanda corredata da un "progetto formativo" redatto su apposito modulo, di frequentare istituzioni italiane o straniere esterne alla rete formativa della scuola per non più di 18 mesi in tutto il corso degli studi, al fine di acquisire particolari esperienze o metodiche. La richiesta è approvata dal Consiglio della scuola, previa verifica che le strutture prescelte possiedano requisiti tali da non pregiudicare la formazione di base del medico in formazione specialistica.

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni a terzi connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso la struttura

esterna, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999, è a carico della struttura medesima o, in caso di non accettazione della stessa, è a carico del medico in formazione specialistica.

Al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, il medico in formazione specialistica dovrà consegnare al Consiglio della scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata.

Coloro che hanno svolto attività soggetta a radiazioni ionizzanti dovranno consegnare la documentazione relativa alla sorveglianza fisica, inclusa la dosimetria personale, e alla sorveglianza medica.

Copia della documentazione sopraelencata deve essere depositata presso l'Ufficio Master e Scuole di specializzazione.

Art. 24 **(Attività didattica frontale)**

Il Consiglio della scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

Art. 25 **(Attività assistenziale)**

I livelli di autonomia nell'ambito dell'attività assistenziale, stabilita secondo le modalità di cui all'art. 21, sono così definiti:

- attività di appoggio: il medico in formazione specialistica partecipa con il personale medico strutturato allo svolgimento delle sue attività, secondo le modalità stabilite dal Consiglio della scuola. Sono di norma svolte nel primo anno;
- attività di collaborazione: il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il controllo del personale medico strutturato responsabile dell'attività (*o tutor di attività*) di cui all'art. 27, ottavo e nono comma, del presente regolamento. Tale attività si svolge di norma nel secondo anno;
- attività autonoma: il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale. Il personale medico strutturato responsabile dell'attività (*o tutor di attività*) deve essere sempre presente fisicamente in sede e disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento, anche a giudizio del medico in formazione specialistica. Tale attività si svolge di norma a partire dal terzo anno, con progressivo aumento del grado di autonomia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21, secondo comma, del presente regolamento. In ogni caso, il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'esercizio di competenze di natura specialistica.

La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della scuola, sono oggetto di accordo tra il Responsabile della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor di percorso e il medico in formazione specialistica.

Art. 26 **(Libretto-diario delle attività formative)**

Il monitoraggio interno con la documentazione delle attività formative, con particolare riferimento alle

attività professionalizzanti, deve essere documentato nel libretto-diario delle attività formative. In esso le attività formative svolte vengono mensilmente annotate e certificate mediante firma del docente-tutor con un giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini del medico in formazione specialistica. Le attività e gli interventi sono controfirmati dal medico in formazione specialistica e dai Responsabili delle Strutture assistenziali presso le quali il medesimo sia temporaneamente assegnato in rapporto a specifiche attività professionalizzanti e verificati dal tutor di percorso e/o dal tutor di attività.

Il Direttore della scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto-diario e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quanto previsto dal programma generale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico. Tale verifica è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.

Eventuali incongruenze tra il percorso svolto e quello previsto nel programma di formazione individuale, che incidano in maniera sostanziale sul percorso formativo, possono comportare la mancata ammissione alla prova finale annuale, ove risultassero da ascrivere a negligenza del medico in formazione specialistica.

Il libretto-diario delle attività formative costituisce documento ufficiale della carriera del medico in formazione specialistica; viene conservato presso la segreteria della scuola e, al termine del percorso di specializzazione, viene consegnato all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione, debitamente sottoscritto dal Direttore della scuola.

Ciascuna scuola:

- predispone un proprio Regolamento, approvato dal Consiglio della scuola, nel quale vengono esplicitate le modalità di valutazione dei medici in formazione;
- programma il percorso formativo per ciascun anno di corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione di responsabilità autonome del medico in formazione, nell'ambito degli obiettivi formativi della scuola, nel rispetto di quanto enunciato al precedente art. 25.

Art. 27 **(Tutorato)**

Durante le attività formative, il medico in formazione specialistica viene seguito da due figure di tutori:

- tutor di percorso;
- tutor di attività o supervisore temporaneo.

Il programma di formazione implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche previste nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia, vincolate alle direttive ricevute dal tutor di percorso, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti dell'unità operativa o struttura assistenziale presso la quale è assegnato.

Il tutor di percorso è designato dal Consiglio della scuola all'inizio di ciascun anno di corso, sentiti anche i medici in formazione specialistica interessati. Il numero massimo dei medici in formazione specialistica per tutor è pari a 3 unità.

I tutor di percorso sono nominati dal Direttore.

Il tutor di percorso deve essere preferibilmente una figura universitaria; può essere anche un medico strutturato del Policlinico o personale del Servizio Sanitario. Il Consiglio della scuola lo identifica quale supervisore temporaneo delle attività formative del medico in formazione specialistica. Viene designato sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato *curriculum* professionale e documentata capacità didattico-formativa.

Il tutor di percorso svolge le seguenti attività:

- ha la responsabilità dei medici in formazione specialistica a lui attribuiti e propone al Consiglio di scuola eventuali modifiche del programma formativo annuale in base a mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione individuale di cui al precedente art. 21;
- svolge attività di raccordo tra il Direttore della scuola e i Dirigenti responsabili delle Strutture (tutor di attività o supervisori temporanei), presso i quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante;
- verifica che i medici in formazione specialistica a lui attribuiti siano in possesso del giudizio di idoneità

alla mansione specifica in corso di validità, rilasciato dal Servizio di Sorveglianza sanitaria dell'Ateneo. In assenza del medesimo, segnala al Direttore della scuola il mancato adempimento dell'obbligo a sottoporsi a visita medica da parte del medico in formazione specialistica;

- rappresenta il punto di riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- adotta adeguati strumenti per la valutazione dei medici in formazione specialistica;
- esprime una valutazione del medico in formazione specialistica, tenendo presenti i giudizi formulati dai tutor di attività o supervisori temporanei;
- segnala al Direttore della scuola eventuali periodi prolungati di assenza ingiustificata del medico in formazione specialistica.

La valutazione del medico in formazione specialistica da parte del tutor di percorso deve essere effettuata sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel programma di formazione.

È prevista anche la figura del tutor di attività o supervisore temporaneo, il cui ruolo viene ricoperto da singoli responsabili di attività assistenziali o legate ai servizi a cui il medico in formazione specialistica partecipa, secondo quanto stabilito dal Consiglio della scuola.

Il tutor di attività:

- coopera con il tutor di percorso nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione specialistica;
- sottoscrive l'attività svolta sotto la sua supervisione dal medico in formazione specialistica sul libretto-diario;
- adotta adeguati strumenti per la valutazione dei medici in formazione specialistica;
- concorre al processo di valutazione del medico in formazione specialistica per la valutazione della prova finale annuale.

Art. 28

(Frequenza e impegno orario)

La frequenza è obbligatoria ed è accertata con le modalità previste dal precedente articolo 8.

L'impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a tempo pieno e comprende le attività assistenziali, di didattica frontale, di studio e di ricerca scientifica, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 29

(Sospensione)

La sospensione del periodo di formazione è regolamentata dall'art. 40 del D.L.vo n. 368/1999.

La sospensione deve essere richiesta all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione e ne deve essere data contestualmente comunicazione al Direttore della scuola, in tempo utile per permettere l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi ad essa connessi.

Il superamento del periodo previsto dalla normativa vigente è causa di risoluzione del contratto. Ai fini del calcolo di tale periodo, sono considerati i periodi di malattia che non hanno, per la loro durata, comportato la sospensione della formazione, compresi i giorni non lavorativi.

In caso di gravidanza, la dottoressa in formazione specialistica è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione a tutela della medesima e del nascituro. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.L.vo n. 151/2001.

Al termine del periodo di sospensione o in caso di interruzione dello stesso, il medico in formazione specialistica deve richiedere esplicitamente, agli Uffici competenti, di riprendere il periodo di formazione.

I medici in formazione specialistica che abbiano richiesto e ottenuto la sospensione sono esclusi dalle attività formative e devono recuperare il periodo di sospensione prima di essere ammessi alla prova finale annuale e, conseguentemente, all'esame di diploma.

La sospensione dalla formazione comporta anche la modifica del trattamento economico, secondo le modalità previste dall'art. 40 del D.L.vo 368/1999 citato.

I recuperi dei periodi di sospensione prolungano il periodo di formazione specialistica per il tempo necessario ad assicurarne il completamento.

Art. 30 (Assenze)

Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali che siano preventivamente autorizzate, che non superino i 30 giorni complessivi nell'anno accademico e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della scuola e a presentare alla medesima, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico.

Al termine di un periodo di malattia pari o superiore a 40 giorni, il medico in formazione specialistica dovrà sottoporsi alla visita medica di idoneità presso il Servizio di Sorveglianza sanitaria dell'Ateneo.

Sono assenze ingiustificate tutte quelle che non rientrano nei casi previsti dall'art. 29 del presente regolamento e dai commi precedenti del presente articolo.

In caso di prolungate assenze ingiustificate, il contratto viene risolto; si considera prolungata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i 30 giorni complessivi nell'anno accademico, anche se non consecutivi.

Art. 31 (Decadenza e risoluzione anticipata del contratto)

Il medico in formazione specialistica decade dallo *status* di iscritto alla scuola di specializzazione e il contratto è risolto anticipatamente nei seguenti casi:

- violazione delle norme in materia di incompatibilità;
- prolungate assenze ingiustificate al programma di formazione o il superamento del periodo massimo, previsto dall'art. 29, comma 3, del presente regolamento, in caso di malattia;
- mancata ammissione o mancato superamento della prova finale annuale;
- mancata ripresa degli studi al termine di un periodo di sospensione;
- rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica.

La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza che sia necessaria la preventiva contestazione all'interessato.

TITOLO V – NORME SPECIFICHE PER GLI SPECIALIZZANDI NON MEDICI

Art. 32 (Iscrizione agli anni successivi al primo)

Sono ammessi agli anni successivi al primo gli specializzandi che:

- abbiano superato la prova finale annuale dell'anno precedente;
- siano in regola con il pagamento delle tasse.

È consentita la ripetizione dell'anno di corso per una sola volta, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.

Non è ammessa l'iscrizione fuori corso.

Art. 33 **(Attività didattica frontale e professionalizzante)**

Il Consiglio della scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

Per il conseguimento del titolo di specialista lo specializzando deve acquisire tutti i crediti previsti dai decreti ministeriali che individuano l'ordinamento didattico della tipologia di scuola.

Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica o pratica e di tirocinio che il Consiglio della scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Il monitoraggio interno con la documentazione delle attività formative, con particolare riferimento alle attività professionalizzanti, deve essere documentato nel libretto-diario delle attività formative. In esso le attività formative svolte vengono mensilmente annotate e certificate mediante firma del docente-tutor con un giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini dello specializzando.

Il Direttore della scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto-diario e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quanto previsto dal programma generale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico. Tale verifica è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.

Eventuali incongruenze tra il percorso svolto e quello programmato nel programma di formazione individuale, che incidano in maniera sostanziale sul percorso formativo, possono comportare la mancata ammissione alla prova finale annuale.

Il libretto-diario delle attività formative costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando; viene conservato presso la segreteria della scuola e, al termine del percorso di specializzazione, viene consegnato all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione, debitamente sottoscritto dal Direttore della scuola.

Art. 34 **(Frequenza)**

La frequenza è obbligatoria ed è accertata con le modalità previste dal precedente articolo 8.

Art. 35 **(Sospensione)**

La sospensione dello specializzando è disposta nei seguenti casi:

- gravidanza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- malattia, attestata da certificazione medica.

Può essere altresì disposta la sospensione, previa delibera motivata del Consiglio della scuola, in caso di gravi e comprovate ragioni.

La sospensione deve essere richiesta all'Ufficio Master e Scuole di specializzazione e ne deve essere data contestuale comunicazione al Direttore della scuola, in tempo utile per permettere l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi ad essa connessi.

Una volta terminato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi per non incorrere nella decadenza.

Gli specializzandi che abbiano richiesto e ottenuto la sospensione sono esclusi dalle attività formative e devono recuperare il periodo di sospensione prima di essere ammessi alla prova finale annuale e, conseguentemente, all'esame di diploma.

Art. 36
(Decadenza)

Lo specializzando decade dallo *status* di iscritto alla scuola di specializzazione nei seguenti casi:

- mancata acquisizione di tutti i crediti previsti al termine dell'anno di ripetizione del corso di cui all'art. 32;
- mancata ripresa degli studi al termine di un periodo di sospensione;
- rinuncia al corso di studi da parte dello specializzando.

La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza che sia necessaria la preventiva contestazione all'interessato.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 37
(Norme transitorie e di rinvio)

In caso di attivazione di nuove scuole, in prima applicazione e fino alla costituzione del Consiglio della scuola, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"; le funzioni di Direttore sono esercitate da un professore incardinato nel settore o in uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della scuola individuato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli".

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, nonché quanto previsto dal contratto annuale di formazione specialistica stipulato dal medico in formazione specialistica con l'Università Cattolica all'atto di iscrizione alla scuola.